



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



Protocollo:

n. 96292/R.U.

## **DIREZIONE GIOCHI**

### **IL DIRETTORE**

**Visto** l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, quelli declinati dalla lettera b) del medesimo comma 6 che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 1, comma 942, della Legge del 28 dicembre 2015, n.208, che prevede: *“Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente numero:*

*«5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse. La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli”;*

**Visto** l'art. 9 quater del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”* che recita *“L'accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente*

*mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori";*

**Visto** il decreto direttoriale attuativo dell'art. 9-quater del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.96, di modifica delle regole tecniche per la produzione dei sistemi gioco VLT ex art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S., di cui al decreto del 4 aprile 2017, pubblicato il 31 luglio 2019;

**Considerata** l'esigenza di dare attuazione alle regole tecniche di cui al decreto direttoriale attuativo dell'art. 9-quater del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.96, di modifica delle regole tecniche per la produzione dei sistemi gioco VLT ex art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S., di cui al decreto del 4 aprile 2017, pubblicato il 31 luglio 2019, con riferimento specifico alle modalità operative a cui gli organismi di verifica dovranno attenersi per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi rispetto alle nuove regole tecniche;

#### DETERMINA

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle linee guida per le verifiche di conformità sui sistemi di gioco e sui giochi per VLT per gli organismi di verifica, in attuazione delle regole tecniche di cui al decreto direttoriale pubblicato il 31 luglio 2019.

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

*Roma, lì 1 agosto 2019*

Il Direttore  
*Roberto Fanelli*  
(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'articolo 3,  
comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)